

Su richiesta dell'Ing. Sandro Marinelli, quale legale rappresentante di Associazione Maia, viene reso il seguente

PARERE

con riferimento alla seguente fattispecie: *“nel caso di estintori a noleggio la responsabilità civile e penale è trasferibile dal datore di lavoro alla ditta noleggiante oppure resta in capo al proprietario dell'attività? A quali criticità legali vanno incontro le aziende che si avvalgono di estintori a noleggio?”*

Per una corretta configurazione delle responsabilità, civili e penali, del datore di lavoro e, in via indiretta, dell'impresa noleggiante è necessaria una breve premessa sul contratto di noleggio. Si tratta di un negozio atipico, non disciplinato espressamente nel Codice civile. Tale figura è trattata solo in via incidentale in specifici settori¹ o in alcune leggi speciali. Ne consegue che la disciplina applicabile è mutuata da altri istituti e, in particolare, dal contratto di locazione, regolato dall'art. 1571 c.c. e ss.² Il noleggio è l'accordo con cui una parte (noleggiante) mette a disposizione un proprio bene mobile all'altra (noleggiatrice), che ne fa uso per un tempo determinato e dietro pagamento di un corrispettivo, cioè il canone. Il noleggiante ha l'obbligo di consegnare e mantenere il bene mobile in buono stato di manutenzione, di garantirne l'idoneità all'uso convenuto e il pieno godimento per tutta la durata del contratto. Viceversa, il noleggiatore è responsabile del corretto uso della cosa mobile e ha diritto a utilizzarla in piena autonomia, senza alcuna ingerenza da parte del proprietario. La pratica commerciale ne fa largo uso e distingue tra quello a freddo (senza operatore) e quello a caldo (con operatore). In quest'ultimo caso il locatore mette a disposizione dell'imprenditore il bene e un proprio dipendente (in via accessoria), con specifica competenza al suo utilizzo. In questo il noleggio si distingue dal contratto d'appalto. L'appaltatore, infatti, si impegna con il committente a compiere un'opera e, a tal scopo, organizza mezzi di produzione e lavoro. Il locatore, invece, mette solo a disposizione il macchinario e, in via eventuale, anche l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nell'attività produttiva o nell'organizzazione.

Per quanto attiene ai profili di responsabilità penale è opportuno ricordare che oggi la normativa di riferimento è il Testo Unico della Sicurezza (d.lgs.81/2008). Il corpus normativo recepisce gli approdi della giurisprudenza e conferma il datore di lavoro quale titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori. Si tratta di una posizione di controllo, a tutti i livelli, consistente nel dovere di neutralizzare le fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ne consegue che il datore di lavoro è sempre il centro di imputazione principale della responsabilità penale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Questo vale anche nel caso specifico di noleggio di attrezzature. L'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori e vigilare che i macchinari siano funzionanti, mantenuti e, in generale, sicuri (*ex multis* artt. 64, 71 d.lgs. 81/2008) permane anche nei casi in cui questi siano concessi a noleggio da altre imprese ed è fonte di responsabilità. A questo si aggiunge la responsabilità penale, in presenza di contratti di nolo, delle imprese proprietarie dei beni (*ex multis* artt. 23, 72 d.lgs. 81/2008). La stessa giurisprudenza, già prima della formulazione del T.U., ne ha fatta precisa applicazione precisando che, in tema di omicidio colposo, sussiste la responsabilità penale del proprietario della cosa noleggiata sia per l'omessa manutenzione di cui è gravato contrattualmente sia per la concessione in uso di un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche³. Questo perché il noleggiante è tenuto a garantire la perfetta funzionalità e la relativa dotazione dei sistemi cautelari, non potendosi ritenere, in virtù del principio di affidamento, che il datore di lavoro, che ha preso a noleggio tale bene mobile, consentendone l'utilizzazione ai propri dipendenti, debba operare un controllo prima dell'uso. Resta inteso che la colpa del noleggiante non esclude quella eventualmente concorrente del datore di lavoro che di tale macchinario abbia fatto uso⁴.

¹ Cfr. Codice della navigazione, Codice della strada, Codice dei contratti pubblici.

² Cfr. Cass. pen. n. 41791/2009; Cass. civ. 2429/2023.

³ Cfr. Cass. pen. n.668/1987.

⁴ Cfr. Cass. pen. n. 18388/2018.

Nel caso concreto affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.18388/2018, è stata confermata la responsabilità penale sia del datore di lavoro per la carenza di verifica delle condizioni di manutenzione del mezzo preso a noleggio sia del titolare dell'impresa proprietaria del semirimorchio concesso a noleggio per l'omessa corretta manutenzione del mezzo. Questo si traduce nella presenza di due autonome posizioni di garanzia, sanzionate penalmente, una in capo al datore di lavoro e una in capo al noleggiante⁵.

Merita, inoltre, precisare che la distinzione analizzata in premessa tra noleggio e appalto è essenziale ai fini dell'applicabilità degli specifici obblighi di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008, gravanti su entrambi gli imprenditori coinvolti. Sul punto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di noleggio, il soggetto dell'impresa noleggiante non ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze e, pertanto, non assume, nei confronti di questi ultimi una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro in cui essi sono chiamati a operare, non esercitando alcuna attività produttiva⁶. Il noleggiante risponde dei soli danni connessi all'oggetto principale dell'obbligazione, cioè la manutenzione, la funzionalità e la sicurezza della macchina. Viceversa, permangono in capo al datore di lavoro gli obblighi e le responsabilità connessi alla posizione di garanzia assunta nei confronti dei propri lavoratori. Nel caso affrontato, la Corte di Cassazione ha condannato il direttore di stabilimento di una Spa per l'infortunio di un proprio dipendente verificatosi durante la verniciatura di due serbatoi dell'impianto antincendio, eseguita utilizzando un autocarro a noleggio. Questo perché era stata accertata la violazione dei doveri di formazione e informazione dei dipendenti, oltre che di fornitura completa dei dispositivi di protezione (C. Cass. n. 22717/2016).

Il caso in esame, pur non trovando un numero significativo di pronunce delle corti, è soggetto ai principi di diritto appena esposti. Il datore di lavoro che sottoscrive un contratto di noleggio di estintori con altra impresa, che si impegna, dietro pagamento del canone pattuito, a mettere a disposizione, per un tempo determinato, presidi funzionanti, mantenuti e sicuri, non si libera della responsabilità penale connessa alla sua posizione di garanzia. Questo perché egli ha l'obbligo di vigilare non solo sulla sicurezza e sul funzionamento degli estintori noleggiati, ma anche sulla corretta manutenzione da parte del noleggiante. Parimenti, anche l'impresa che si obbliga a mettere a disposizione estintori a noleggio è titolare di un'autonoma posizione di garanzia. Pur non essendo soggetta agli obblighi di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 d.lgs. 81/2008, è comunque responsabile penalmente del funzionamento, della manutenzione e della sicurezza dell'estintore noleggiato. Ne consegue che, nel diritto penale d'impresa, al di là dello specifico modello contrattuale che il cliente e l'impresa antincendio possono adottare, il datore di lavoro mantiene la propria responsabilità a cui si aggiunge, in via autonoma e concorrente, quelle del noleggiante.

Per quanto riguarda i profili di responsabilità civile connessi al noleggio occorre distinguere il rapporto tra l'impresa noleggiatrice e i lavoratori e il rapporto interno al contratto tra il noleggiante e l'utilizzatore.

Nella prima fattispecie la norma generale di riferimento è l'art. 2087 c.c. Questa impone all'imprenditore di *"adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*. Ne consegue che, in materia prevenzionistica e di sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad applicare tecnologie e strumenti standard, adottate normalmente in un dato momento storico, conoscibili con la normale diligenza⁷. Per quanto di interesse in questa sede, tra le sue possibili declinazioni vi è il dovere di vigilanza, che impone al datore di lavoro un controllo sul rispetto delle regole prevenzionistiche non solo da parte dei

⁵ Cfr. Cass. pen. n. 14413/2012; Cass. pen. n. 53326/2016.

⁶ Cfr. Cass. pen. n. 23604/2009; Cass. pen. n. 41791/2009; Cass. pen. n. 109/2012; Cass. pen. n. 22717/20216.

⁷ Cfr. C. Cost. n. 312/1996.

lavoratori, ma anche dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente⁸. Per costante giurisprudenza al debito di sicurezza dell'imprenditore nei confronti dei lavoratori si applica la disciplina della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss., sanzionata con la tutela risarcitoria. Questa si fonda sulla presunzione di colpa del datore di lavoro e l'azione esperibile dal lavoratore è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. A questa si aggiunge, in via alternativa, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 c.c., la cui azione è soggetta al termine quinquennale di prescrizione, con onere a carico del danneggiato di provare il dolo o la colpa dell'imprenditore. La giurisprudenza ormai ammette da tempo il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in materia di infortuni sul lavoro e la possibilità per il lavoratore di avvalersi, in via alternativa, dell'una o dell'altra azione, qualora dall'obbligo contrattuale di adottare misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore sia derivata anche la lesione dei diritti che spettano a questi, anche indipendentemente dal rapporto di lavoro⁹. Il campo di applicazione della responsabilità civile del datore di lavoro è molto vasto e comprende anche il caso dei danni arrecati ai propri dipendenti derivanti dai beni noleggiati. Di recente, il Tribunale di Reggio Emilia, pronunciandosi sulla responsabilità ex art. 1218 c.c., ha precisato che il noleggio dei mezzi di lavoro non libera il datore di lavoro dagli obblighi di sicurezza su di lui gravanti. In particolare, se nell'ambito della prestazione lavorativa vengono utilizzati mezzi che il datore di lavoro ha preso a noleggio e affidato ai dipendenti, rimane preciso dovere del datore di lavoro verificarne le condizioni, dal momento che l'affidamento sul corretto adempimento del contratto da parte del proprietario del mezzo deve fondarsi su concreti elementi e il datore di lavoro non può liberarsi delle proprie responsabilità sulla base della mera sottoscrizione di un contratto di noleggio¹⁰.

Alla luce di quanto sopra, anche il caso che qui interessa, del datore di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori estintori presi a noleggio, pur non trovando un numero significativo di pronunce delle corti, è soggetto ai principi di diritto appena esposti. Ne consegue che, l'imprenditore che si avvale di estintori a noleggio è comunque responsabile civilmente, con obbligo al risarcimento, degli eventuali danni subiti dai lavoratori che ne facciano uso. Questi ultimi potranno scegliere di promuovere, in via alternativa, l'azione di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) o extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

In ultimo, anche il rapporto interno tra noleggiante e noleggiatore è regolato nei termini della responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1218 c.c. e ss. Questo significa che la parte che non esegue correttamente le obbligazioni contrattuali è tenuta al risarcimento del danno, a meno che non provi l'impossibilità della prestazione per causa alla stessa non imputabile. Nei contratti a prestazioni corrispettive, come nel caso del noleggio, quando uno dei contraenti non adempie alle proprie obbligazioni, l'altro può chiedere, a scelta, l'adempimento o la risoluzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno, sotto forma di perdita subita e mancato guadagno (art 1453 c.c.).

Nel caso di specie, laddove il noleggiante o il noleggiatore non adempia alle obbligazioni contrattuali (consegnare l'estintore funzionante, mantenuto e sicuro per il primo o utilizzarlo correttamente e pagare il canone per il secondo) l'altro può chiedere l'adempimento oppure liberarsi dal vincolo negoziale e risolvere il contratto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto a chiedere il risarcimento del danno. Questo vale soprattutto nel caso in cui la mancanza del noleggiante abbia esposto il noleggiatore a pregiudizi, quale ad esempio contenziosi con i lavoratori per i danni derivanti da un estintore non mantenuto. Tale soluzione si basa sui caratteri generali del contratto di noleggio, come in premessa analizzati. La ripartizione delle responsabilità civili deve essere fatta sul caso concreto, identificando, sul piano sostanziale, la natura del contratto concluso e analizzando gli obblighi specifici inseriti dalle parti.

In conclusione, pur non riscontrando numerosi precedenti in giurisprudenza sullo specifico caso del noleggio di estintori, in base principi generali e alla giurisprudenza sopra esaminati, si ritiene che la

⁸ Cfr. Cass. pen. n. 34373/2011.

⁹ Cfr. Cass. civ. 4078/1995.

¹⁰ Cfr. Trib. sez. lav. Reggio Emilia n. 190/2024.

responsabilità civile e penale del datore di lavoro, in materia di salute e sicurezza, non è trasferibile all'impresa noleggiante, dovendo questi rispondere della specifica posizione di garanzia che l'ordinamento gli riconosce, non derogabile mediante contratto. Resta inteso che l'azienda noleggiatrice può avvantaggiarsi mediante l'azione di inadempimento: qualora ritenga o venga accertato in altra sede l'inadempimento del noleggiante (es. procedimento penale in cui il datore di lavoro è condannato per le lesioni del lavoratore provocate da un estintore preso a noleggio, ma non mantenuto) rispetto agli obblighi del contratto di noleggio, può liberarsi dal vincolo negoziale e domandare opportuno risarcimento.

Vinci, 10 marzo 2025

avv. Arianna Farinelli